

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 679/79 del Consiglio, del 2 aprile 1979, che fissa i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, per il periodo 1° maggio — 30 giugno 1979, e dei pomodori, delle pesche e dei limoni, per il periodo 1° giugno — 30 giugno 1979 1

- Regolamento (CEE) n. 680/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4

- Regolamento (CEE) n. 681/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6

- Regolamento (CEE) n. 682/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 8

- Regolamento (CEE) n. 683/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 11

- ★ Regolamento (CEE) n. 684/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune per quanto concerne la nomenclatura del granturco ibrido destinato alla semina 13

- ★ Regolamento (CEE) n. 685/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3083/73 relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi 15

- ★ Regolamento (CEE) n. 686/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2948/78 che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino romano 17

- ★ Regolamento (CEE) n. 687/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di mele da tavola originarie del Cile 18

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 688/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania	20
★ Decisione n. 689/79/CECA della Commissione, del 5 aprile 1979, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi	21
Regolamento (CEE) n. 690/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna	22
Regolamento (CEE) n. 691/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	24
Regolamento (CEE) n. 692/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

79/371/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 2 aprile 1979, che modifica i contingenti d'importazione nei paesi del Benelux per taluni prodotti tessili originari dell'Albania e dell'Ungheria	28
--	----

79/372/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1979, che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali	29
--	----

79/373/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali	30
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 679/79 DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

che fissa i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, per il periodo 1° maggio—30 giugno 1979, e dei pomodori, delle pesche e dei limoni, per il periodo 1° giugno—30 giugno 1979

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo d'acquisto; che la commercializzazione di tali prodotti raccolti durante una campagna di produzione determinata si ripartisce come segue:

- per i cavolfiori: da maggio all'aprile dell'anno successivo,
- per i pomodori: da gennaio a dicembre,
- per le pesche: da maggio a ottobre,
- per i limoni: da giugno al maggio dell'anno successivo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET

considerando che per assicurare la continuità dei prezzi dei prodotti in questione occorre pertanto fissare i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto dei cavolfiori per i mesi di maggio e giugno 1979 e dei pomodori, delle pesche e dei limoni per il mese di giugno 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo 1° maggio — 30 giugno 1979 i prezzi di base e i prezzi d'acquisto dei cavolfiori, dei pomodori, delle pesche e dei limoni, i periodi nei quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ Parere reso il 15 marzo 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

CAVOLFIORI

Per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1979

	Prezzo di base (UC/100 kg netti)	Prezzo d'acquisto (UC/100 kg netti)
Maggio	12,01	5,25
Giugno	14,74	6,40

Questi prezzi si riferiscono :

- per il mese di maggio, ai cavolfiori « con foglie » della categoria di qualità I,
- per il mese di giugno, ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

POMODORI

Per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 1979

	Prezzo di base (UC/100 kg netti)	Prezzo d'acquisto (UC/100 kg netti)
Giugno :		
— prima decade	—	—
— seconda decade	19,25	8,01
— terza decade	17,15	7,38

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi « tondo » e « costoluto » della categoria di qualità I, calibro 57/67 mm, presentati in imballaggio.

PESCHE

(escluse le pesche noci e le nettarine)

Per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 1979

	Prezzo di base (UC/100 kg netti)	Prezzo d'acquisto (UC/100 kg netti)
Giugno	28,33	17,25

Questi prezzi si riferiscono alle pesche della varietà Fior di Maggio (May Flower), categoria di qualità I, calibro 51/61 mm, presentate in imballaggio.

LIMONI

Per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 1979

	Prezzo di base (UC/100 kg netti)	Prezzo d'acquisto (UC/100 kg netti)
Giugno	27,64	16,64

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 mm, presentati in imballaggio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 680/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

001
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	88,19
10.01 B	Frumento duro	132,68 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	89,86 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	91,86
10.04	Avena	87,94
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	79,29 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	1,97
10.07 B	Miglio	81,25 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	86,77 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	135,39
11.01 B	Farine di segala	137,72
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	216,76
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	144,80

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 681/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	3,62	3,62	4,72
10.01 B	Frumento duro	0	1,23	1,23	1,81
10.02	Segala	0	0,31	0,31	0
10.03	Orzo	0	0,18	0,18	0,18
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,55
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	5,07	5,07	6,61

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	6,44	6,44	8,40	8,40
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	4,81	4,81	6,28	6,28
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,32	0,32	0,32	0,32
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,24	0,24	0,24	0,24
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,28	0,28	0,28	0,28

REGOLAMENTO (CEE) N. 682/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1979****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 2 e il 3 aprile 1979 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	7,00 ⁽¹⁾	32,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	6,00 ⁽¹⁾	29,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	10,00 ⁽¹⁾	34,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	10,00	35,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	21,00	57,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna, la Grecia e il Libano : di 0,50 UC/100 kg,
- b) per la Turchia : di 18,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 20,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 2,56 UC/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,80 UC/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	1,70	6,38
07.03 A II	1,70	6,38
15.17 B I a)	3,00	14,50
15.17 B I b)	4,80	23,20
23.04 A II	0,80	2,72

REGOLAMENTO (CEE) N. 683/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1979

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	83,79
11.07 A II b)	105,84
11.07 B	123,35

REGOLAMENTO (CEE) N. 684/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune per quanto concerne la nomenclatura del granturco ibrido destinato alla semina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2358/71 conduce a fissare tasse di compensazione differenti per l'importazione dei vari tipi di granturco ibrido destinato alla semina; che questi prodotti, ai fini di una corretta applicazione di tali tasse, devono pertanto formare oggetto di designazioni distinte nella nomenclatura della tariffa doganale comune;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 2358/71, la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione di questo regolamento figura nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2800/78 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce 10.05 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue:

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
10.05	Granturco :		
	A. ibrido, destinato alla semina (a) :		
	I. ibrido doppio e ibrido top cross	esenzione (b)	4
	II. ibrido a tre vie	esenzione (b)	4
	III. ibrido semplice	esenzione (b)	4
	IV. altri	esenzione (b)	4

(a) (Mantenimento della nota esistente).

(b) Oltre al dazio doganale è prevista, in determinate condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 27. 7. 1968, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 335 dell'1. 12. 1978, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 685/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 3083/73 relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,
considerando che l'esperienza ha mostrato che talune comunicazioni di dati e talune date stabilite dal regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione ⁽³⁾ non corrispondevano completamente alla realtà del mercato delle sementi; che occorre quindi adeguarle;

che occorre altresì far figurare in questo regolamento le comunicazioni relative alla registrazione dei contratti previsti dal regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3083/73 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 10.

ALLEGATO

N.	Natura dei dati (per specie e gruppo di varietà)	Data di comunicazione dei dati		
		Anno civile precedente la raccolta	Anno di raccolta	Anno civile successivo alla raccolta
1	Stima delle superfici sotto contratto (in ha)	1° dicembre ⁽¹⁾		
2	Totale delle superfici dichiarate al controllo (in ha)		1° luglio ⁽²⁾	
3	Stima del consumo interno (per 100 kg) ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾		15 novembre	
4	Totale delle superfici accettate al controllo (in ha)		15 novembre	
5	Stima della raccolta (per 100 kg) ⁽³⁾ ⁽⁸⁾		15 novembre	
6	Totale dei quantitativi raccolti (per 100 kg) ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾			1° ottobre
7	Prezzo netto di vendita pagato al moltiplicatore (per 100 kg) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾			1° ottobre
8	Totale degli scambi (per 100 kg) per la campagna di commercializzazione ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾			1° ottobre
9	Scorte del commercio all'ingrosso a fine campagna (per 100 kg) ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾			1° ottobre
10	Dati relativi alle importazioni di granturco ibrido dei paesi terzi ⁽⁹⁾	il 10 di ogni mese		
11	Dati da comunicare ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2514/78	trenta giorni dopo la scadenza del termine fissato nell'allegato dello stesso regolamento		

⁽¹⁾ Per le specie annue seminate in primavera vale la data del 1° luglio dell'anno di raccolta.

⁽²⁾ Per le specie di sementi raccolte al secondo taglio vale la data del 1° settembre dell'anno di raccolta.

⁽³⁾ Relative a sementi di base e a sementi certificate.

⁽⁴⁾ Per le specie che possono essere commercializzate come sementi « commerciali » nella Comunità saranno indicate distintamente :
— le sementi di base e le sementi certificate,
— le sementi commerciali.

⁽⁵⁾ In questo prezzo non sono comprese le spese di condizionamento, di certificazione, di trasporto, l'IVA e l'importo dell'aiuto.

⁽⁶⁾ Le importazioni dai paesi terzi sono distinte secondo il paese d'origine, le importazioni dagli Stati membri sono distinte secondo lo Stato membro di spedizione.

Le esportazioni sono distinte secondo il paese di destinazione o, in caso di scambi intracomunitari, secondo lo Stato membro destinatario.

⁽⁷⁾ Campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1).

⁽⁸⁾ I quantitativi si riferiscono a sementi conformi alle « norme di certificazione ». Per i punti 6, 8 e 9 possono essere prese in considerazione le norme di ammissione.

⁽⁹⁾ Per ogni mese civile, importazioni dai paesi terzi distinte secondo il paese d'origine e ripartite come segue :

I. ibridi doppi e ibridi top cross :

- a) sotto contratto di coltivazione :
1. imballati per la vendita diretta
 2. altri
- b) altri

II. ibridi a tre vie :

- a) sotto contratto di coltivazione ;
1. imballati per la vendita diretta
 2. altri
- b) altri

III. ibridi semplici :

- a) sotto contratto di coltivazione :
1. imballati per la vendita diretta
 2. altri
- b) altri.

Per ogni punto devono essere comunicati i quantitativi e i prezzi franco frontiera per 100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 686/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1979****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2948/78 che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino romano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2948/78 della Commissione⁽³⁾ dispone al paragrafo 1 che l'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 marzo 1979 e al paragrafo 3 precisa che il periodo di ammasso spira anteriormente al 1° agosto 1979; che l'evoluzione della situazione del mercato del formaggio Pecorino romano, in particolare le difficoltà di smercio, rende necessario prorogare l'ammasso stagionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2948/78,

- la data del « 31 marzo 1979 », figurante al paragrafo 1, è sostituita dalla data del « 31 maggio 1979 »;
- la data del « 1° agosto 1979 », figurante al paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1° ottobre 1979 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 687/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1979

che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di mele da tavola originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che, secondo le informazioni attualmente disponibili, la produzione comunitaria di mele nella campagna in corso raggiunge un volume di circa 6 661 000 tonnellate; che tale produzione supera di circa 1 500 000 tonnellate quella della campagna 1977/1978 ed è pressoché identica a quella della campagna 1976/1977; che le giacenze attuali sono notevolmente superiori a quelle registrate nello stesso periodo delle due campagne precedenti e sono di entità analoga a quelle riscontrate per il medesimo periodo della campagna 1975/1976, durante la quale erano state ritirate dal mercato 830 000 tonnellate; che, da quanto si può prevedere, tali giacenze non potranno essere smerciate in condizioni normali prima della fine campagna e rischiano pertanto di formare oggetto di ritiri considerevoli, poiché il magazzino non può, per motivi tecnici, essere protratto oltre un certo periodo;

considerando che, in vari Stati membri, i prezzi alla produzione si trovano a un livello particolarmente basso rispetto al prezzo di base; che, in tutti gli Stati membri, questi prezzi sono fortemente inferiori a quelli rilevati durante lo stesso periodo della campagna precedente e, salvo in Italia, sono perfino inferiori a quelli constatati nel medesimo periodo della campagna 1976/1977;

considerando che ogni anno, tra marzo e agosto, si osservano generalmente rilevanti importazioni di mele; che queste importazioni sono costituite essenzialmente di frutti del nuovo raccolto originari dei paesi dell'emisfero australe; che le due categorie di prodotti sono tuttavia largamente sostituibili; che le importazioni provenienti da tali paesi terzi possono quindi accentuare la flessione dei corsi e provocare, in ogni caso, un aumento dei quantitativi da ritirare dal

mercato; che, nella campagna in corso, le disponibilità per l'esportazione dei paesi dell'emisfero australe sembrano superiori a quelle delle campagne precedenti, il che rischia di aggravare ulteriormente la situazione suindicata, a causa della massiccia immissione di prodotti sui mercati della Comunità;

considerando che, a causa delle difficoltà succitate, il Sudafrica, l'Argentina, l'Australia e la Nuova Zelanda hanno modificato il loro programma di esportazione verso la Comunità per l'attuale campagna; che i colloqui con le autorità cilene non hanno consentito di mettere a punto una formula accettabile di collaborazione con questo paese, che è uno dei fornitori più importanti; che i quantitativi di mele cilene che il mercato comunitario può assorbire, senza gravi ripercussioni, saranno raggiunti, con tutta probabilità prima della fine di aprile;

considerando che le importazioni originarie degli altri paesi fornitori riguardano quantitativi trascurabili e non rischiano pertanto di perturbare il mercato;

considerando che dalla suesposta valutazione della situazione del mercato si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni di mele originarie del Cile, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, stando così le cose, è necessario sospendere le importazioni di mele originarie del Cile nel periodo compreso fra il 25 aprile e la fine della campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 25 aprile al 15 agosto 1979 è sospesa l'immissione in libera pratica nella Comunità di mele della sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune, originarie del Cile.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 688/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1979****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 655/79 della Commissione, del 3 aprile 1979 ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania ;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Romania constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78 ⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle

disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento ; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 655/79 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

DECISIONE N. 689/79/CECA DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1979****che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 527/78/CECA della Commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 503/79/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che la Commissione ha concluso degli accordi con il Brasile; che è pertanto necessario inserire detto paese nell'allegato alla decisione precisando i prodotti siderurgici contemplati nel relativo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato alla decisione n. 527/78/CECA è completato come segue :

• 16. BRASILE :

Per le ghise comprese nella nomenclatura della tariffa doganale comune alla voce 73.01 ».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 31 dicembre 1979.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 690/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1979****che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 564/79 della Commissione, del 26 marzo 1979, che fissa, per il mese di aprile 1979, i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 108,36 unità di conto per 100 kg netti;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 564/79;

considerando che per i pomodori spagnoli il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per i pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), originari della Spagna una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 13,68 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1979.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 75 del 27. 3. 1979, pag. 5.

(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

(5) GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 691/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1550/78 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1979, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	26,72 21,92 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 692/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1979

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente ;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Repubblica popolare cinese — le zone I, II, III, IV, V, VI e VII a) e b) — gli altri paesi terzi	76,00 0 63,00
10.01 B	Frumento duro	0
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	70,00 80,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	68,00 0
10.04	Avena	64,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	104,00 104,00 94,00 94,00 84,00 84,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	100,00 100,00 100,00 100,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	165,00 165,00 165,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	104,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

che modifica i contingenti d'importazione nei paesi del Benelux per taluni prodotti tessili originari dell'Albania e dell'Ungheria

(79/371/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i paesi del Benelux hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 della decisione 75/210/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1975, relativa ai regimi autonomi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato⁽¹⁾, che siano apportate modifiche al regime di importazione nei confronti dell'Albania e dell'Ungheria, quale risulta dalla decisione 79/252/CEE⁽²⁾;

considerando che alcune modifiche richieste dai paesi del Benelux non presentano problemi economici particolari e che è opportuno adottare le misure in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 79/252/CEE è così modificata :

1. all'allegato IV (Albania), parte f), il contingente in traffico di perfezionamento passivo del Benelux, relativo alla categoria 5, è portato da 208 000 a 218 000 pezzi ;
2. all'allegato VI (Ungheria), parte g), i contingenti in traffico di perfezionamento passivo del Benelux, relativi alle categorie 5 ed 8, sono rispettivamente portati da 748 000 a 804 000 pezzi e da 48 000 a 49 000 pezzi.

Articolo 2

I paesi del Benelux sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 21. 4. 1975, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 60 del 12. 3. 1979, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 2 aprile 1979****che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali**

(79/372/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che occorre completare la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali ⁽⁴⁾, con una disposizione che autorizzi gli Stati membri a prevedere un imballaggio obbligatorio per gli alimenti semplici diversi da quelli elencati nell'allegato della direttiva 77/101/CEE; che, d'altro canto, è necessario precisare talune indicazioni che devono figurare nell'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti semplici per migliorare l'informazione dell'utilizzatore;

considerando che l'allegato della direttiva 77/101/CEE deve essere quanto prima ampiamente modificato per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che è quindi preferibile rinviare la data alla quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni della summenzionata direttiva, affinché l'insieme degli atti relativi a questa normativa entri in vigore contemporaneamente;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/101/CEE è così modificata:

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6

1. Gli Stati membri possono prescrivere che gli alimenti semplici ai quali si fa riferimento nell'allegato, parte B, colonna 7, possono essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o in recipienti chiusi. Gli Stati membri possono prescrivere che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di riutilizzarlo.

2. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del paragrafo 1 ad alimenti semplici diversi da quelli elencati nell'allegato, parte B ».

2. All'articolo 7, paragrafo 1, testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

« e) il peso netto, per i prodotti liquidi il volume netto o il peso netto, e per i prodotti abitualmente commercializzati al pezzo il numero unitario o il peso netto ».

3. All'articolo 15, la data del « 1° gennaio 1979 » è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1981 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. FRANÇOIS-PONCET

⁽¹⁾ GU n. C 294 dell'8. 12. 1978, pag. 4.⁽²⁾ GU n. C 39 del 12. 2. 1979, pag. 68.⁽³⁾ Parere emesso il 19 dicembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979
relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

(79/373/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione zootecnica assume una particolare importanza nell'agricoltura della Comunità economica europea e che il raggiungimento di risultati soddisfacenti dipende ampiamente dall'utilizzazione di alimenti per animali idonei e di buona qualità;

considerando che una regolamentazione del settore degli alimenti per animali è un fattore importante per aumentare la produttività dell'agricoltura, considerata l'importanza che possono assumere al riguardo gli alimenti composti;

considerando che, nel disciplinare la commercializzazione degli alimenti composti, occorre provvedere affinché questi ultimi abbiano effetti positivi sulla produzione zootecnica; che, pertanto, gli alimenti devono sempre essere di qualità sana, leale e mercantile; che inoltre essi non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone, né essere commercializzati in modo tale da indurre in errore;

considerando che è necessario fornire agli utilizzatori un'informazione esatta e significativa sugli alimenti composti messi a sua disposizione; che a tal fine è necessario dichiarare quanto meno il tenore dei componenti analitici che determinano sostanzialmente la qualità dell'alimento;

considerando che, in attesa dell'adozione di disposizioni complementari, appare necessario, in considerazione della prassi esistente in alcuni Stati membri, prevedere — provvisoriamente — la possibilità di esigere a livello nazionale una dichiarazione più completa della composizione degli alimenti, per quanto riguarda i componenti analitici e gli ingredienti utilizzati; che tuttavia tali dichiarazioni possono essere richieste soltanto in quanto siano previste dalla presente direttiva;

considerando che occorre peraltro che tutti i produttori di alimenti per animali abbiano la possibilità di indicare sull'etichetta un certo numero di informazioni utili per gli utilizzatori; che gli Stati membri conservano inoltre il diritto di autorizzare i produttori a fornire indicazioni supplementari;

considerando che, fino all'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri conservano la possibilità di esigere che gli alimenti composti, commercializzati nel loro territorio, siano fabbricati a partire da determinate sostanze o non contengano talune sostanze, purché le regolamentazioni loro applicabili prevedano tali limitazioni al momento dell'adozione della presente direttiva;

considerando che, finché non saranno stati elaborati metodi comunitari, gli Stati membri non potranno esigere o permettere l'indicazione del valore energetico, a meno che tale dichiarazione non fosse richiesta o ammessa nel loro territorio al momento dell'adozione della presente direttiva;

considerando che, per fornire una garanzia sufficiente agli utilizzatori, occorre che gli alimenti composti siano in linea di principio commercializzati in imballaggi o recipienti chiusi; che sembra peraltro necessario prevedere la possibilità di derogare a tale regola in alcuni casi particolari da definire a livello comunitario;

considerando che gli Stati membri devono fare in modo che gli alimenti composti che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva non siano soggetti nella Comunità ad alcuna limitazione alla commercializzazione per quanto riguarda l'etichettatura e l'imballaggio;

considerando che, per assicurare durante la commercializzazione il rispetto delle condizioni fissate per gli alimenti composti, gli Stati membri devono prevedere gli opportuni controlli;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure previste e apportare le modifiche e aggiunte necessarie, occorre prevedere una procedura per instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 34 del 14. 4. 1971, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 10 del 5. 2. 1972, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 4 del 20. 1. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

considerando che la presente direttiva prevede un certo numero di disposizioni nazionali di deroga e che appare quindi necessario prevedere una clausola che permetta di riesaminare alcuni di tali casi entro un certo termine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli alimenti composti per animali, commercializzati all'interno della Comunità.
2. La presente direttiva si applica lasciando impregiudicate le disposizioni riguardanti :
 - a) gli alimenti semplici per animali ;
 - b) gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali ;
 - c) la fissazione delle quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali ;
 - d) la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale ;
 - e) le organizzazioni di mercato dei prodotti agricoli.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per :

- a) alimenti per animali : le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale ;
- b) alimenti composti per animali : le sostanze organiche o inorganiche in miscela, comprendenti o no additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari ;
- c) razione giornaliera : la quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno per soddisfare l'insieme dei bisogni di un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinati ;
- d) alimenti completi : le miscele di alimenti per animali che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera ;
- e) alimenti complementari per animali : le miscele di alimenti che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per animali ;
- f) alimenti minerali : gli alimenti complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40 % di cenere greggia ;
- g) alimenti melassati : gli alimenti complementari preparati a base di melassa e contenenti almeno il 14 % di zuccheri totali espressi in saccarosio ;

- h) animali : gli animali appartenenti a specie generalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo ;
- i) animali familiari : animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Articolo 3

Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile. Essi prescrivono che gli alimenti composti non presentino alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né siano presentati o commercializzati in modo tale da indurre in errore.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o recipienti chiusi. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di riutilizzarlo.

2. Le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario sono adottate secondo la procedura dell'articolo 13, sempreché la qualità e l'identificazione degli alimenti composti siano garantite.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso sono apposte le indicazioni sotto elencate, che devono essere bene in vista, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità o del produttore, o del confezionatore, o dell'importatore, o del venditore o del distributore stabiliti all'interno della Comunità :

- a) denominazione « alimento composto »,
- b) specie animale o categorie di animali alla quale l'alimento composto è destinato,
- c) destinazione esatta,
- d) modo di utilizzazione, se non appare chiaramente dalle indicazioni di cui alle lettere b) o c),
- e) dichiarazioni di cui al punto 5 dell'allegato,
- f) nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo,
- g) peso netto e, per i prodotti liquidi, o il peso netto o il volume netto.

Nel caso di alimenti composti costituiti da non più di tre ingredienti, le indicazioni di cui alla lettera b), ed eventualmente quelle di cui alle lettere c) e d), non sono necessarie se gli ingredienti utilizzati appaiono chiaramente nella denominazione.

2. Gli Stati membri prescrivono che, qualora gli alimenti composti siano commercializzati in autocarri cisterne o veicoli simili o conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurino su un documento di accompagnamento. Qualora si tratti di piccole quantità di alimenti destinate al consumatore diretto, è sufficiente che tali indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione.

3. Gli Stati membri possono prescrivere che le indicazioni previste dal paragrafo 1, lettere b), c), d), e) e g), possono figurare solo su un documento di accompagnamento.

4. Gli Stati membri possono prescrivere tutte o alcune soltanto delle indicazioni supplementari seguenti :

- a) l'indicazione « alimento completo » o « alimento complementare », secondo i casi, in sostituzione della denominazione « alimento composto »,
- b) gli ingredienti,
- c) le dichiarazioni previste dall'allegato, punti 3, 4 e 6,
- d) la data di fabbricazione,
- e) il peso netto all'imballaggio (all'origine) in sostituzione del peso netto previsto al paragrafo 1, lettera g),
- f) il tenore di polvere di latte per gli alimenti destinati all'allattamento e il tenore di cereali degli alimenti composti ; in questo caso non si richiede la dichiarazione degli altri ingredienti, come prescritto all'articolo 5, paragrafo 7.

5. Gli Stati membri prescrivono che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, soltanto le seguenti indicazioni supplementari possono essere apposte sull'imballaggio, sul recipiente, sull'etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti :

- a) marchio di identificazione o marchio commerciale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo,
- b) numero di riferimento della partita,
- c) data limite di conservazione del prodotto,
- d) paese di produzione o di fabbricazione,
- e) prezzo del prodotto,
- f) modo di utilizzazione, se non richiesto conformemente al paragrafo 1,
- g) dichiarazioni elencate nell'allegato, punto 7.

6. Gli Stati membri possono prescrivere che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, soltanto le

seguenti indicazioni supplementari possono essere apposte anche sull'imballaggio, sul recipiente, sull'etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti :

- a) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura,
- b) denominazione commerciale del prodotto,
- c) ingredienti,
- d) eventualmente, indicazioni relative alle disposizioni previste all'articolo 14, lettera a),
- e) data di fabbricazione,
- f) dichiarazioni elencate nell'allegato, punto 8.

7. Quando sono fornite le indicazioni relative agli ingredienti, tutti gli ingredienti presenti devono essere citati con l'indicazione del tenore oppure nell'ordine della loro importanza ponderale decrescente nell'alimento composto. Gli Stati membri possono prescrivere l'una o l'altra di queste due indicazioni ed in tal caso l'una esclude l'altra. Se nessuna misura è stata adottata in base all'articolo 10, lettera b), gli Stati membri possono raggruppare gli ingredienti per categoria o mantenere categorie esistenti e ammettere che l'indicazione degli ingredienti sia sostituita da quella delle categorie.

8. Sono ammesse sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento altre informazioni purché ben separate dalle indicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7.

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che al momento della commercializzazione degli alimenti composti si applichino le disposizioni di cui all'allegato, punti 1, 2, 9.1 e 9.2.

Articolo 7

Gli Stati membri possono prescrivere che al momento della commercializzazione degli alimenti composti si applichino le disposizioni di cui all'allegato, punti 3, 4 e 9.3. Inoltre, nei casi previsti nell'allegato al punto 9.3 e per componenti analitici diversi da quelli che vi figurano, gli Stati membri possono fissare tolleranze corrispondenti.

Articolo 8

Qualora le rispettive disposizioni nazionali lo prevedano al momento dell'adozione della presente direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a limitare la commercializzazione degli alimenti composti a quelli che :

- sono ottenuti a partire da talune sostanze, oppure
- non contengono talune sostanze.

Articolo 9

Gli Stati membri vigilano affinché gli alimenti composti non siano soggetti, per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva, a restrizioni di commercializzazione diverse da quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 10

Secondo la procedura prevista dall'articolo 13 e in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche :

- a) sono adottate le modifiche da apportare all'allegato,
- b) possono essere stabilite categorie che comprendano gli ingredienti la cui dichiarazione è prevista dall'articolo 5, paragrafi 4 e 6,
- c) possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico degli alimenti composti.

Articolo 11

Per la commercializzazione tra gli Stati membri, le indicazioni previste dall'articolo 5, paragrafi da 1 a 7, sono redatte almeno in una delle lingue nazionali o ufficiali del paese destinatario.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché durante la commercializzazione venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale inteso ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita dal presente articolo, il comitato permanente degli alimenti per animali, in appresso denominato « comitato », è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, ovvero su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare tenendo conto dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione

presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione salvo il caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 14

Resta impregiudicato il diritto degli Stati membri :

- a) di raccomandare tipi di alimenti composti rispondenti a determinate caratteristiche d'ordine analitico,
- b) di non applicare le disposizioni della presente direttiva agli alimenti composti per i quali è comprovata, da almeno un'indicazione appropriata, la destinazione all'esportazione in paesi terzi,
- c) di non applicare le disposizioni della presente direttiva agli alimenti composti per i quali è comprovata, da un'indicazione di etichettatura particolare, la destinazione ad animali detenuti per scopi scientifici o sperimentali.

Articolo 15

La Commissione, in base all'esperienza acquisita, trasmette al Consiglio, al più tardi tre anni dopo la notifica della presente direttiva, proposte di modifica della suddetta direttiva per realizzare la libera circolazione degli alimenti composti per animali e per eliminare talune disparità, in particolare per quanto riguarda l'impiego degli ingredienti e in materia di etichettatura. Il Consiglio si pronuncia su tali proposte al più tardi cinque anni dopo la notifica della presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri mettono in vigore il 1° gennaio 1981 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET

ALLEGATO

1. I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso dell'alimento composto tale e quale, salvo indicazioni contrarie.
2. Il tenore d'acqua non supera il 7 % negli alimenti sostitutivi del latte e negli altri alimenti composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40 %.
3. Il tenore d'acqua non supera :
 - negli alimenti minerali non contenenti sostanze organiche : 5,0 %
 - negli alimenti minerali contenenti sostanze organiche : 10,0 %
 - negli altri alimenti composti, ad eccezione :
 - dei semi interi,
 - degli alimenti melassati,
 - degli alimenti composti semiumidi, umidi e liquidi, fermo restando che tale percentuale di acqua può essere superata se sono stati usati conservanti e sempreché tale tenore d'acqua e la data di conservazione dell'alimento vengano dichiarati : 14 %
4. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri possono prescrivere che il contenuto di ceneri insolubili nell'acido cloridrico non deve superare il 3,3 % rispetto alla sostanza secca nel caso degli alimenti composti contenenti principalmente dei sottoprodotti del riso e il 2,2 % rispetto alla sostanza secca negli altri casi.

Tuttavia tale contenuto può essere superato nel caso di :

 - alimenti composti contenenti leganti minerali autorizzati,
 - alimenti composti minerali,
 - alimenti composti contenenti per oltre il 50 % fettucce o polpa di barbabietole da zucchero

e sempreché tale contenuto sia stato dichiarato in percentuale espressa rispetto all'alimento tale e quale se supera il 3,3 % rispetto alla materia secca.
5. Dichiarazioni secondo l'articolo 5, paragrafo 1 :
 - 5.1. Tenori dei componenti analitici per gli alimenti composti, eccezion fatta per le miscele di semi interi, per gli alimenti composti di cui ai punti 5.2 e 5.3 e per gli alimenti composti per animali familiari diversi da quelli per cani e gatti :
 - proteina greggia ;
 - grassi greggi ;
 - cellulosa greggia ;
 - ceneri gregge.
 - 5.2. Tenori dei componenti analitici per gli alimenti minerali :
 - ceneri gregge ;
 - calcio ;
 - fosforo ;
 - sodio.
 - 5.3. Tenori dei componenti analitici per gli alimenti melassati :
 - cellulosa greggia ;
 - zuccheri totali espressi in saccarosio.

6. Dichiarazioni secondo l'articolo 5, paragrafo 4 :

6.1. Tenori dei componenti analitici e criteri per gli alimenti composti, eccezion fatta per le miscele di semi interi, per gli alimenti composti di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4 e per gli alimenti composti per animali familiari diversi da quelli di cui al punto 6.4 :

- proteina solubilizzabile ;
- acqua ;
- amido ;
- zuccheri totali espressi in saccarosio ;
- calcio ;
- magnesio ;
- sodio ;
- fosforo ;
- cistina,)
- lisina)
- metionina,) } unicamente per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione ;
- valore energetico calcolato secondo un metodo riconosciuto ufficialmente.

6.2. Tenori dei componenti analitici per gli alimenti minerali :

- proteina greggia ;
- proteina solubilizzabile ;
- grassi greggi ;
- cellulosa greggia ;
- magnesio ;
- acqua ;
- lisina (unicamente per suini).

6.3. Tenori dei componenti analitici per alimenti melassati :

- proteina greggia ;
- proteina solubilizzabile ;
- grassi greggi ;
- ceneri gregge ;
- acqua.

6.4. Tenori dei componenti analitici per gli alimenti composti per cani e gatti :

- acqua.

7. Dichiarazioni secondo l'articolo 5, paragrafo 5 :

7.1. Tenori dei componenti analitici per gli alimenti composti per cani e gatti :

- calcio ;
- sodio ;
- fosforo ;
- acqua.

7.2. Tenori dei componenti analitici per gli alimenti composti per animali familiari diversi dai cani e dai gatti :

- acqua ;
- proteina greggia ;
- grassi greggi ;
- cellulosa greggia ;
- ceneri gregge ;
- calcio ;
- sodio ;
- fosforo.

8. Dichiarazioni secondo l'articolo 5, paragrafo 6 :

8.1. Tenori dei componenti analitici e criteri per gli alimenti composti eccettuati gli alimenti composti per animali familiari e gli alimenti composti di cui al punto 8.2 :

- acqua ;
 - amido ;
 - zuccheri totali espressi in saccarosio ;
 - proteina solubilizzabile ;
 - calcio ;
 - magnesio ;
 - sodio ;
 - fosforo ;
 - cistina,
 - lisina,
 - metionina,
- } unicamente per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione ;
- valore energetico calcolato secondo un metodo riconosciuto ufficialmente.

8.2. Tenore dei componenti analitici per gli alimenti minerali :

- proteina greggia ;
- proteina solubilizzabile ;
- grassi greggi ;
- cellulosa greggia ;
- magnesio.

9. Se, in seguito ai controlli ufficiali degli alimenti composti previsti dall'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, si applicano le seguenti tolleranze minime, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 :

9.1. Se il tenore accertato è inferiore al tenore dichiarato :

9.1.0. Proteina greggia :

- 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30 % ;
- 6 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30 % (fino al 15 %) ;
- 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 15 %.

9.1.1. Proteina solubilizzabile :

- 2,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 % ;
- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % (fino al 15 %) ;
- 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 15 %.

9.1.2. Zuccheri totali :

- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 % ;
- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %) ;
- 1 unità per i tenori dichiarati al 10 %.

9.1.3. Amido :

- 2,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 % ;
- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % (fino al 10 %) ;
- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %.

9.1.4. Grassi greggi :

- 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 % ;
- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino all'8 %) ;
- 0,8 unità per i tenori dichiarati inferiori all'8 %.

- 9.1.5. Fosforo totale, calcio, magnesio, sodio :
- 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 % ;
 - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino all'1 %) ;
 - 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1 %.
- 9.1.6. Metionina, lisina e cistina :
- 15 % del tenore dichiarato.
- 9.2. Se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato :
- 9.2.1. Acqua :
- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 % ;
 - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 2 %) ;
 - 0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2 %.
- 9.2.2. Ceneri gregge :
- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 % ;
 - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %) ;
 - 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %.
- 9.2.3. Cellulosa greggia :
- 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori all'8 % ;
 - 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori all'8 % (fino al 4 %) ;
 - 0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4 %.
- 9.2.4. Ceneri insolubili in acido cloridrico :
- 10 % del tenore dichiarato per i contenuti dichiarati pari o superiori al 3 % ;
 - 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3 %.
- 9.3. Se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 9.1 e 9.2 :
- 9.3.1. — proteina greggia, grassi greggi, zuccheri totali, amido : tolleranza doppia di quella ammessa per le sostanze di cui al punto 9.1
- fosforo, calcio, magnesio, sodio, ceneri gregge, cellulosa greggia : tolleranza tripla di quella ammessa per le sostanze di cui ai punti 9.1 e 9.2.
-

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.
Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

			<i>Lit</i>
(*) EURONORM	21-78	Condizioni tecniche di fornitura per l'acciaio ed i prodotti siderurgici, 2 ^a edizione	2 600
(*) EURONORM	56-77	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2 ^a edizione	900
(*) EURONORM	57-78	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2 ^a edizione	1 300
(*) EURONORM	58-78	Piatti laminati a caldo di uso generale, 2 ^a edizione	1 300
(*) EURONORM	59-78	Quadri laminati a caldo di uso generale, 2 ^a edizione	1 300
(*) EURONORM	60-77	Tondi di uso generale laminati a caldo, 2 ^a edizione	900
(*) EURONORM	67-78	Piatti con bulbo di acciaio laminati a caldo, 2 ^a edizione	1 300
(*) EURONORM	75-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del molibdeno negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	1 350
(*) EURONORM	124-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Vickers	1 140
(*) EURONORM	125-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Brinell	900
(*) EURONORM	126-77	Nastri semifiniti destinati alla costruzione di circuiti magnetici	2 280
(*) EURONORM	127-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Vickers	1 140
(*) EURONORM	128-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Brinell	1 350
(*) EURONORM	134-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai non legati — Metodo mediante spettrofotometria di assorbimento atomico	1 350
(*) EURONORM	145-78	Banda stagnata e banda nera in fogli — Qualità, dimensioni e tolleranze	4 200

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

(*) Circolare d'informazione			
n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2 ^a edizione (1974)	2 200
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghe	2 000
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
(*) EURONORM	20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2 ^a edizione	1 300
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	900
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
(*) EURONORM	27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3 ^a edizione	1 800
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450

EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa . . .	900
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma . . .	1 100
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	900
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	12 200
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	900
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	900
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	900
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	900
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	900
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	900
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	900
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	1 450
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	900
EURONORM	79-69	Definizione e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	1 300
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	1 650
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	900
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	4 000
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	3 300
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	1 450
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità	2 550
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai «automatici») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	3 300
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	2 750
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1 650

EURONORM 90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	1 300
EURONORM 91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . .	900
(*) EURONORM 92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo	900
EURONORM 93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità	1 800
EURONORM 98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferromanganese — Metodo elettrometrico	900
EURONORM 100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	4 750
EURONORM 104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	900
EURONORM 105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	900
EURONORM 106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	2 550
(*) EURONORM 107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati	3 400
EURONORM 108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	900
EURONORM 109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1 650
(*) EURONORM 111-77	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciaio non legato, per imbutitura o piegamento a freddo Norma di qualità	1 140
EURONORM 113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	3 300
EURONORM 114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	900
EURONORM 116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale . .	900
(*) EURONORM 117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*) EURONORM 118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm	2 550
EURONORM 119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità	6 600
EURONORM 120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	900
EURONORM 121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	900
(*) EURONORM 122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*) EURONORM 123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio	1 700
(*) EURONORM 129-76	Lamiere e nastri di acciai legati al nichel per impieghi a basse temperature — Tipi e qualità	2 550
(*) EURONORM 130-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Norme di qualità	900
(*) EURONORM 131-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Tolleranze dimensionali e di forma	900

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

Nella Repubblica federale di Germania:

Beuth Verlag GmbH,
Burggrafstraße 4-10, 1 Berlin 30

Nel Belgio e nel Lussemburgo:

Institut belge de normalisation — IBN —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Danimarca:

Dansk Standardiseringsråd,
Aurehøjvej 12, DK 2 900 — Hellerup

In Francia:

Association française de normalisation
— AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Irlanda:

Institute for Industrial Research and Standards,
Ballymun Road — Dublin 9

In Italia:

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi:

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Nel Regno Unito:

British Standards Institution — BSI —, 2, Park Street
London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003, Lussemburgo 1.